



**COMUNE DI BERTIOLO
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEIZZAZIONE
E IL DIFFERIMENTO
DEL PAGAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI**

Capo I – ASPETTI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni e differimenti del pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge.

ART. 2

Responsabile del procedimento e termini del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento competente all'applicazione del presente regolamento è il Responsabile dell'Area Finanziaria al quale dovranno pervenire gli atti istruiti dai singoli responsabili di centro di entrata.
2. Il Responsabile del procedimento comunica al contribuente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di rateizzazione o di differimento del pagamento del debito:
 - la concessione della rateizzazione, allegando il piano di rateizzazione
 - la concessione del differimento, indicando il termine ultimo per l'adempimento.
 - il diniego di ammissione al rientro rateale o differito.

Capo II - RATEIZZAZIONE

ART. 3

Oggetto della rateizzazione

1. La ripartizione in rate può essere concessa per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:
 - avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
2. La rateizzazione può essere richiesta anche per gli importi già affidati per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la specificazione che in questo caso il debitore dovrà accollarsi l'importo corrispondente all'aggio dovuto al concessionario della riscossione.

ART. 4

Importi rateizzabili

1. La rateizzazione può essere autorizzata limitatamente ai debiti di importo superiore ad € 200,00 per le persone fisiche o di € 500,00 per tutte le altre tipologie di operatori.

ART. 5

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il debitore presenta apposita istanza di rateizzazione, in carta semplice, personalmente presso gli uffici preposti all'entrata o tramite inoltro al Protocollo del Comune di Bertiole, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di pagamento dell'avviso o dell'ingiunzione e non oltre il termine previsto per l'impugnazione degli atti.

Potranno essere presentate anche richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto e in tal caso gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione.

3. L'istanza di rateizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nel modello predisposto dal Comune, disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito.

ART. 6

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. La comunicazione di conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica l'importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso d'interesse legale e le modalità di pagamento, nonché il termine entro il quale il debitore deve formalmente comunicare l'accettazione della rateizzazione concessa.
2. Sull'importo ammesso a rateizzazione viene applicata una maggiorazione nella misura dello 0,3% a titolo di rimborso forfetario delle spese amministrative. Tale maggiorazione non si applica ai contribuenti che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie vigenti.
3. Per le comunicazioni verrà utilizzata la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno pertanto a carico del richiedente.
4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di eseguire anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito

ART. 7

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti comprensive degli interessi determinati applicando il tasso di interesse legale vigente.
2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea degli importi richiesti con più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €. 50,00.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva senza alcun ulteriore avviso.
5. La rateizzazione non è di norma possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso di pagamento parziale del debito e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 del codice civile.

ART. 8

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Capo III - DIFFERIMENTO

ART. 9

Oggetto del differimento

3. Il differimento del termine di pagamento può essere concesso per gli importi richiesti a mezzo di avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie, ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge.
4. Il differimento può essere richiesto anche per gli importi già affidati per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la specificazione che in questo caso il debitore dovrà accollarsi l'importo corrispondente all'aggio dovuto al concessionario della riscossione.

ART. 10

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di differimento

1. Il debitore presenta apposita richiesta di differimento, in carta semplice, personalmente presso gli uffici preposti all'entrata o tramite inoltro al Protocollo del Comune di Bertiole, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di pagamento dell'avviso o dell'ingiunzione e non oltre il termine previsto per l'impugnazione degli atti. Potranno essere presentate anche le richieste di differimento di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto e in tal caso gli importi da differire saranno ricalcolati alla data della richiesta di differimento.
4. L'istanza di differimento deve contenere tutti gli elementi indicati nel modello predisposto dal Comune, disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito.

ART. 11

Provvedimenti conseguenti all'istanza di differimento

1. La comunicazione di conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di differimento indica l'importo differito e la data entro la quale deve essere completamente estinto il debito, il tasso d'interesse legale e le modalità di pagamento, nonché il termine entro il quale il debitore deve formalmente comunicare l'accettazione del differimento concesso.
2. Sull'importo ammesso a differimento viene applicata una maggiorazione nella misura dello 0,3%. a titolo di rimborso forfetario delle spese amministrative. Tale maggiorazione non si applica ai contribuenti che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie vigenti.
3. Per le comunicazioni verrà utilizzata la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno pertanto a carico del richiedente.
4. La presentazione delle istanze di differimento o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di eseguire anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 12

Modalità di differimento

1. È possibile richiedere il differimento contemporaneo degli importi richiesti in più atti.
2. Il differimento del termine di pagamento non può essere concesso per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi.
3. In caso di mancato adempimento entro il termine differito il debitore decade automaticamente dal beneficio del differimento e l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva senza alcun ulteriore avviso.
4. La rateizzazione non è possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti differimenti.

ART. 13

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato differito si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di differimento.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

ART. 14

Abrogazioni

1. Sono abrogate eventuali disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano la rateizzazione e/o il differimento del pagamento.

ART. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.